Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 453.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovraimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovraimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 454.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° febbraio 1937-XV, n. 455.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato e il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto- legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, nel testo seguente:

Art. 1. — Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario (qualunque sia la categoria dalla quale provengano) non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento. Altrettanto dicasi per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme sull'avanzamento.

Gli ufficiali della Regia marina e quelli della Regia aeronautica (ruolo naviganti) non possono ottenere il Regio assentimento prima che abbiano raggiunto l'età di 28 anni.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati fuori organico ai sensi, rispettivamente, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, gli ufficiali della Regia aeronautica, collocati in congedo speciale ai sensi della legge 4 aprile 1935-XIII, numero 493, e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale della strada collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo sono dispensati dall'obbligo di chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.

Art. 2. — L'ufficiale che contrae matrimonio religioso senza il Regio assentimento cessa dal servizio permanente.

Cessa altresì dal servizio permanente l'ufficiale che contrae matrimonio non valido agli effetti civili.

La cessazione ha luogo in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo militare la quale attesti l'esistenza della contravvenzione.

Art. 3. — Nel caso di imminente pericolo di vita se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal codice civile.

Ove il coniuge giudicato *in extremis* sopravviva, l'ufficiale, che non ottenga entro dieci mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrerà nella cessazione dal servizio permanente a norma dell'articolo 2.

Art. 4. — Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso del Regio esercito, della Regia marina,

della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada, che si trovino in una delle posizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1, ad eccezione degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario e di quelli indicati nel successivo articolo 5, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle rispettive indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda annua assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella seguente misura:

L. 4.900 nominali i sottotenenti;
» 3.150 nominali i tenenti;
» 2.100 nominali i capitani e i primi tenenti;
» 1.050 nominali i maggiori e i primi capitani,

o corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia portuaria e nella Milizia nazionale della strada;

L. 1.050 nominali i capitani del Regio esercito ammessi al trattamento economico di primo capitano, a norma della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1079.

La suddetta rendita lorda è ridotta a L. 2.100 annue nominali per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale e della Milizia portuaria provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda e i maestri di scherma del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, nonchè per quegli ufficiali subalterni del Regio esercito i quali, data la fonte di reclutamento da cui sono tratti, hanno la carriera limitata al grado di capitano. Nella stessa misura di L. 2100 annue nominali è pure stabilita la detta rendita lorda per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi della Regia marina e per gli ufficiali della Regia aeronautica provenienti dai sottufficiali.

Art. 5. — Non hanno obbligo di costituire la rendita dotale di cui al precedente articolo 4:

a) gli ufficiali di complemento del Regio esercito, già ammogliati o vedovi con prole, i quali prestavano servizio in Colonia prima del 15 marzo 1926-IV, data dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926-IV, n. 399, e che siano stati dichiarati idonei al trasferimento nei ruoli del servizio permanente effettivo per merito di guerra in seguito a fatti d'arme svoltisi nelle Colonie;

b) i subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ammogliati o vedovi con prole a carico nominati ufficiali a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850; nonchè i sottufficiali del Regio esercito, i quali risultano già ammogliati o vedovi con prole a carico precedentemente all'ammissione ai corsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, giusta il disposto dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1935-XIII, n. 36;

c) i sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma già ammogliati o vedovi con prole a carico prima della nomina ad ufficiali in servizio permanente;

d) i sottufficiali, ammogliati o vedovi con prole a carico, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente effettivo nel Corpo Reale equipaggi marittimi della Regia marina oppure nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi e nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e in quello di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 6. — La dote della sposa può tenere luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nel precedente articolo 4.

Art. 7. — Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 8. — La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge, fino a quando essa non divenga liberamente disponibile a norma del seguente articolo 9, e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 9. — La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di tenente colonnello o corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia portuaria e nella Milizia nazionale della strada;

b) quando l'ufficiale cessi difinitivamente dal servizio permanente;

c) quando l'ufficiale del Regio esercito e della Regia marina sia collocato fuori organico e quello della Regia aeronautica in congedo speciale;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine di età minore non maritate.

Quando l'ufficiale è promosso a grado superiore o consegue la qualifica di primo tenente o di primo capitano, o viene ammesso al trattamento economico di primo capitano, la rendita prescritta dal precedente art. 4 è ridotta — previa declaratoria del Tribunale supremo militare, su ricorso dell'interessato — alla misura stabilita per il nuovo grado o la nuova qualifica conseguiti.

Art. 10. — La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui ai precedenti articoli 4 e 6, sono dichiarate dal Tribunale supremo militare, su ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita, sia a norma del precedente art. 9, per le rendite costituite in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, sia per quelle costituite in occasione di matrimoni contratti sotto l'impero di leggi precedenti.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i Tribunali ordinari.

Art. 11. — L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui al precedente art. 4, o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrarne il possesso, ovvero che abbia costituito e comprovata una rendita simulata, cessa dal servizio permanente.

La cessazione ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata dal Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione del presente decreto.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 12. — Gli ufficiali di complemento, a qualunque categoria appartengono, non debbono chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio nè durante il servizio di prima nomina, nè durante i periodi di richiamo alle armi.

Art. 13 — Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 14. — Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 15. — E' consentito lo svincolo della rendita dotale eventualmente costituita prima della entrata in vigore della presente legge — previa declaratoria del Tribunale supremo, su ricorso dell'interessato — agli ufficiali che, a norma del precedente articolo 5, non hanno obbligo di costituire la rendita medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 456.
Costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;
Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 626, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta urgente ed assoluta la necessità di potenziare mediante la creazione di uno speciale Ente l'attività del teatro drammatico nazionale e di favorire il collocamento di opere drammatiche italiane all'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito in Roma un Ente che ha il fine di contribuire all'incremento del teatro drammatico in Italia. Esso è denominato « Ente italiano per gli scambi teatrali » ed ha personalità giuridica.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente provvede:
a) all'acquisto sia in Italia che all'estero di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;
b) al collocamento delle opere stesse presso le Compagnie e le Imprese teatrali;
c) al collocamento di opere drammatiche italiane all'estero, promovendo anche a tal fine opportuni scambi con opere di autori stranieri.
L'Ente inoltre compie tutte le operazioni e tutti gli atti necessari per raggiungere le finalità per cui è costituito.

Art. 3.

L'Ente è retto dallo statuto allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda che la esercita a mezzo della Direzione generale del teatro.

Art. 4.

Gli atti relativi alla costituzione dell'Ente compreso il trapasso del repertorio attualmente di proprietà della Società anonima del Teatro drammatico all'Ente stesso, sono registrati con la sola tassa fissa di L. 10.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 384, *foglio* 61. — MANCINI.

Statuto dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

Art. 1.

È costituito l'Ente Italiano Scambi Teatrali (E.I.S.T.) con sede in Roma.
L'Ente è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero per la stampa e la propaganda che li esercita per mezzo della Direzione generale del teatro.

Art. 2.

L'Ente si propone di contribuire all'incremento del Teatro drammatico in Italia.
Per il raggiungimento di tale scopo, l'Ente provvederà pertanto:
a) all'acquisto, sia in Italia che all'Estero, dei diritti di rappresentazione di opere teatrali di prosa;

b) al collocamento delle opere stesse presso le Compagnie e le Imprese teatrali;

c) al collocamento di opere drammatiche italiane all'estero anche promuovendo a tal fine opportuni scambi con opere di autori stranieri.

L'Ente può compiere inoltre tutte le operazioni e gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità per cui viene costituito.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale di fondazione di L. 600.000 sottoscritto nella misura sottoindicata dagli Enti fondatori:

Confederazione fascista degli industriali L. 250.000;
Società italiana degli autori ed editori L. 350.000;

b) da L. 1.000.000 conferite dalla Confederazione fascista degli industriali per altrettante ad essa versate a titolo di contributo a fondo perduto da privati oblatori;

c) da eventuali versamenti, lasciti e donazioni di Enti o privati;

d) dagli eventuali residui attivi della gestione.

Art 4.

L'Ente è retto da un Consiglio direttivo nominato dal Ministro per la stampa e la propaganda e composto di sei membri di cui due designati dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dalla Società italiana degli autori ed editori, due dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti, uno dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, su designazione del Consiglio stesso e fuori dei membri di questo. Esso dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o per sua delega.

Art. 7.

Il presidente sovraintende all'andamento dell'Ente e provvede a quanto è necessario per assicurarne il miglior funzionamento.

In caso di urgenza ha fac ltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo, con obbligo di riferirne a questo nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo determina le linee generali di azione e l'indirizzo dell'attività dell'Ente e provvede alla normale amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio spetta in particolar modo di deliberare:

a) sulla designazione del presidente;

b) sulla nomina del direttore fissandone la retribuzione e stabilendo i limiti entro i quali è conferita la rappresentanza dell'Ente;

c) sull'impiego dei fondi;

d) sul rendiconto della gestione;

e) sugli eventuali accordi e convenzioni con persone fisiche e con Enti nazionali e stranieri;

f) sulla nomina e revoca del personale e relativo trattamento economico.

Il Consiglio è convocato dal presidente presso la sede dell'Istituto o altrove ogni volta che lo ritenga necessario mediante avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e contenente l'indicazione degli argomenti posti in discussione.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide quando alla adunanza siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Il direttore dirige gli uffici ed i servizi dell'Ente e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente anche di fronte ai terzi.

La rappresentanza della Società spetta altresì al direttore per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite nei limiti in cui gli sarà conferita dal Consiglio direttivo a norma del precedente art. 8.

Art. 11.

È costituito un collegio di revisori dei conti formato da tre membri nominati dal Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del teatro).

I revisori durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Ad essi spetta la sorveglianza contabile sulla gestione dell'Ente. Essi devono essere invitati a tutte le sedute del Consiglio direttivo, cui partecipano con voto consultivo, e presentano annualmente al Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del teatro) una relazione motivata sul conto consuntivo e sulla regolarità della gestione dell'Ente.

Art. 12.

L'esercizio dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto della gestione dovrà essere compilato a cura del direttore entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e dovrà essere sottoposto nel mese successivo ai revisori dei conti ed al Consiglio direttivo.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi saranno trasmessi annualmente dopo l'approvazione del Consiglio direttivo al Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del teatro) per l'approvazione definitiva.

Art. 13.

L'Ente non ha scopo di lucro. Dai residui attivi della gestione sarà dedotta una percentuale da determinarsi annualmente dal Consiglio in misura non inferiore al 5 % e che sarà in ogni esercizio destinata a rimborso senza interessi del capitale di fondazione dell'Ente indicato alla lettera *a*) dell'art. 3.

Il residuo sarà impiegato dal Consiglio direttivo previ gli accantonamenti di carattere prudenziale che verranno annualmente deliberati, in conformità degli scopi dell'Ente e seguendo le direttive che verranno impartite dal Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del teatro).

Art. 14.

L'attività dell'Ente avrà inizio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto-legge che lo istituisce.

Quando il Ministero per la stampa e la propaganda ritenesse esaurito il compito per cui l'Ente è costituito, ne potrà promuovere lo scioglimento, provvedendo alla nomina del liquidatore. La devoluzione del patrimonio netto dell'Ente risultante dalla liquidazione dopo l'integrale restituzione del capitale di fondazione dell'Ente indicato alla lettera *a*) dell'art. 3, sarà disposta con Regio decreto promosso dal Ministero stesso.

Art. 15.

Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda e del Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la stampa e la propaganda: ALFIERI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 457.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione 4 marzo 1937 per la proroga al 27 aprile 1937 del termine di ultimazione dei lavori di impianto della funivia S. Remo-Monte Bignone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 marzo 1937-XV, fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Anonima Compagnia Italiana Funivie » per la proroga, al 27 aprile 1937, del termine di ultimazione dei lavori d'impianto della funivia S. Remo-Monte Bignone, concessa alla detta Società con atto 9 agosto 1933, approvato con Nostro decreto 31 stesso mese ed anno, numero 1216.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 458.

Scioglimento del Consorzio di colonizzazione di Afgoi e suo assorbimento in quello di Genale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico per l'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, sulla costituzione dei Consorzi di colonizzazione nell'Eritrea e nella Somalia Italiana;

Visti i Regi decreti 2 marzo 1933-XI, n. 370, e 26 ottobre 1933-XI, n. 1532, relativi rispettivamente alla costituzione dei Consorzi di colonizzazione di Genale e di Afgoi;

Visti i decreti Ministeriali 7 luglio 1933 e 23 gennaio 1934, che approvano gli statuti dei Consorzi di colonizzazione rispettivamente di Genale e di Afgoi;

Ritenuta la necessità di addivenire allo scioglimento del Consorzio di colonizzazione di Afgoi ed alla incorporazione dei concessionari di tale comprensorio nel Consorzio di colonizzazione di Genale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio di colonizzazione di Afgoi è disciolto.

Il R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1532, relativo alla sua costituzione ed il decreto Ministeriale 23 gennaio 1934, che ne approva lo statuto, sono abrogati.

Art. 2.

Le attività e passività del disciolto Consorzio di colonizzazione di Afgoi sono assunte da quello di Genale, a far parte del quale entrano, a parità di diritti e di oneri, i consorziati del primo.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto 2 marzo 1933-XI, n. 370, è modificato come segue:

« E' costituito il Consorzio di colonizzazione di Genale, del quale devono far parte tutti i concessionari e proprietari di terreni del comprensorio omonimo e di quello di Afgoi, secondo la delimitazione che il Governatore ne farà ».

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 459.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Ragusa.

N. 459. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Ragusa:

1. Confraternita sotto il titolo di Maria SS.ma Addolorata in Comiso;

2. Confraternita delle Cento Messe nella Chiesa di San Giovanni Battista in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1937 Anno XV

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 460.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta del Venerabile Collegio del SS.mo Nome di Gesù con sede in Pesaro.

N. 460. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta del Venerabile Collegio del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 461.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione e chiusura al culto della Chiesa del Carmelo, in Castronovo (Palermo).

N. 461. R. decreto 15 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo, in data 25 gennaio 1936, relativo alla dissacrazione e alla chiusura al culto della Chiesa del Carmelo in Castronovo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1937 - *Anno XV*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Santadi, San Basilio, Senis, Senorbì, Serdiana, Serrenti, Silius, Simaxis, Sinnai, Siurgus Donigala, Solarussa, Soleminis, Sarrok, Teulada, Usellus, Ussana, Villamassargia, Villaurbana, Villaspeciosa, Villasor, Villasimius (in provincia di Cagliari) e Aritzo (in provincia di Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Santadi, San Basilio, Senis, Senorbì, Serdiana, Serrenti, Silius, Simaxis, Sinnai, Siurgus Donigala, Solarussa, Soleminis, Sarrok, Teulada, Usellus, Ussana, Villamassargia, Villaurbana, Villaspeciosa, Villasor, Villasimius (in provincia di Cagliari), Aritzo (in provincia di Nuoro);

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1181)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 aprile 1937-XV.

Modificazioni al trattamento doganale dei semi e dell'olio di ricino, e di quello dei solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono apportate le seguenti variazioni:

Numero di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coeff. di maggioraz.
117	Semi oleosi:			
f	di ricino	Q.le	80 —	—
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti):			
f	di ricino	Q.le	90 —	1.6
g	di sesamo (invariato).			
h	non nominati (invariato).			
	Sugli oli di semi, sia puri, sia mescolati con olio di oliva, o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione sugli oli stessi.			
	Gli oli di semi, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, sono, su richiesta dell'importatore, sottoposti al dazio ridotto di L. 22 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.			
	Sono esclusi dall'agevolezza di cui al precedente comma l'olio di lino, nonchè quello di ricino destinato ad usi industriali diversi dalla preparazione dei solforicinati.			
664	Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio	Q.le	100 —	0.8
	(nota invariata)			

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 9 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1214)

DECRETO INTERMINISTERIALE 12 aprile 1937-XV.
Divieto di esportazione di carniccio, ritagli e cascami di pelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
807	Carniccio, ritagli e cascami di pelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(1213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Chioggia.

Con decreto Ministeriale 25 marzo 1937, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Venezia un immobile da adibirsi a Casa della Madre e del Bambino di Chioggia.

(1205)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni immobili per la costruzione della sede di Roma.

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare alcuni immobili da servire per la costruzione della sede centrale dell'Opera stessa in Roma.

(1206)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente della Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso) in liquidazione.

L'anno 1937-XV, il giorno 4 aprile, in Agnone e nello studio del sig. Eduardo Cerimele a via Roma n. 67, essendo in pendenza la pratica presso la competente Autorità giudiziaria per la rimozione dei sigilli apposti a suo tempo alla sede della locale Banca operaia cooperativa alla quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito con decreto di S. E. il Capo del Governo del 21 dicembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 300 in data 29 successivo, disponendosi altresì la sua messa in liquidazione, a seguito di regolare invito in data odierna diramato dal commissario liquidatore della predetta Banca ai componenti il Comitato di sorveglianza della medesima, si sono riuniti, con l'intervento anche del commissario liquidatore avv. Domenico d'Onofrio, i signori: Cerimele Eduardo di Francescopaolo, Cavallo Alessandro fu Pasquale e Cerimele Felice di Raffaele, per procedere alla nomina del loro presidente, ai sensi del comma terzo dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Procedutosi alla votazione, il Comitato elegge a presidente il sig. Cerimele Felice di Raffaele che ringrazia ed accetta.

Del che il presente letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il Comitato di sorveglianza:
Cerimele Eduardo — Cavallo Alessandro — Cerimele Felice.

(1207)

Avvisi di rettifica.

Nel provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 4 marzo 1937-XV, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1937, n. 57, al sommario e al titolo, ove è detto: « Nomina del commissario liquidatore... » deve leggersi: « Nomina del commissario straordinario... ».

Nel provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 4 marzo 1937-XV, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Paola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1937-XV, n. 65, al sommario e al titolo, ove è scritto: « Nomina del commissario liquidatore... » deve leggersi: « Nomina del commissario straordinario... ».

(1208)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.